

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4242

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BURANI PROCACCINI, MAZZUCA, ANNA MARIA LEONE,
LICASTRO SCARDINO, SANTULLI, CASTELLANI, FRANCESCA
MARTINI, LISI, MOSELLA**

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Presentata il 30 luglio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di istituire anche in Italia un Garante per l'infanzia e l'adolescenza — la cui figura già esiste in molti Paesi europei (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Islanda, Lituania, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Russia, Slovenia, Svezia, Ungheria), sia pure con caratteristiche, funzioni e poteri diversi — è specificamente richiesta da molti atti internazionali e dall'Europa in particolare.

La Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, all'articolo 18 prevede che al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella Convenzione stessa, gli Stati provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

Il documento conclusivo della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia, svoltasi a New York dall'8 al 10 maggio 2002, al numero 31 afferma che i Governi partecipanti alla Sessione speciale si impegnano ad attuare misure quali, tra le altre, l'istituzione o il potenziamento di organismi nazionali come i difensori civici indipendenti per l'infanzia.

Le Osservazioni conclusive relative all'Italia — nell'ambito dell'esame dei rapporti presentati dagli Stati parti ai sensi dell'articolo 44 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 — formulate dal Comitato per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite il 31 gennaio 2003, al numero 15 contengono, in particolare, la seguente raccomandazione: « Il Comitato

raccomanda che lo Stato parte si impegni a nominare un difensore civico indipendente nazionale per i minori».

Per quanto riguarda gli atti europei, la risoluzione del Parlamento europeo su una Carta europea dei diritti del fanciullo (A3-0172/92, dell'8 luglio 1992), invita al punto 6 gli Stati membri a designare un difensore dei diritti dell'infanzia, allo scopo di tutelarne i diritti e gli interessi, di riceverne le richieste e le lamentele e di vigilare sull'applicazione delle leggi che lo proteggono, nonché di informare e orientare l'azione dei pubblici poteri a favore dei diritti del fanciullo. Nella risoluzione su misure per la protezione dei minori A4-0393/96 del 12 dicembre 1996, il Parlamento europeo, al punto 24, invita gli Stati membri a potenziare la partecipazione sociale dei minori e ciò in particolare attraverso la nomina di responsabili per l'infanzia sulla falsariga del diritto norvegese o di altri esempi rivelatisi positivi e afferma che è importante che esistano istituzioni e organismi che effettuino il controllo, indipendente e imparziale, dell'effettivo rispetto della normativa vigente e dei diritti del fanciullo.

La raccomandazione n. 1286 del 24 gennaio 1996 del Consiglio d'Europa su una strategia europea per i minori, raccomanda al Comitato dei ministri di invitare gli Stati membri, a nominare un incaricato (difensore civico) per l'infanzia o un'altra struttura che offra garanzie di indipendenza, abbia le competenze richieste per migliorare la vita dei bambini e sia accessibile al pubblico attraverso uffici locali.

Il Consiglio d'Europa è tornato sul tema il 7 aprile 2000 (raccomandazione n. 1460), raccomandando al Comitato dei ministri di richiedere a quegli Stati membri che ancora non lo hanno fatto, di nominare un difensore civico nazionale per l'infanzia; e il 26 marzo 2002 (raccomandazione n. 1551), sollecitando il Comitato dei ministri ad imporre agli Stati membri di onorare l'impegno all'istituzione di un difensore civico nazionale per i fanciulli o una simile istituzione indipendente. Quest'ultimo documento auspica

anche l'istituzione di un difensore civico indipendente europeo per l'infanzia con poteri d'iniziativa.

Infine, la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, prevede, all'articolo 12, che gli Stati incoraggino la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli attraverso specifici organi che abbiano, tra le altre, le seguenti funzioni: fare proposte per rafforzare le disposizioni legislative relative all'esercizio dei diritti dei fanciulli; formulare pareri sui progetti di legge relativi ai diritti dei fanciulli; fornire ai mezzi di comunicazione, al pubblico e alle persone ed agli organi che si occupano delle questioni relative ai minori, informazioni generali riguardanti l'esercizio dei diritti dei fanciulli; ricercare l'opinione dei fanciulli e fornire loro tutte le informazioni appropriate.

La legislazione italiana in materia di tutela dei diritti dell'infanzia, sulla base delle convenzioni internazionali, trova una sua iniziale disciplina con la legge 23 dicembre 1997, n. 451, istitutiva della Commissione parlamentare per l'infanzia, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia.

La Commissione parlamentare, bicamerale, ha compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativa ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, può chiedere informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte concernenti i diritti dei minori, e riferisce alle Camere, annualmente, sui risultati della propria attività, formulando osservazioni e proposte per l'adeguamento della legislazione vigente al fine di assicurarne la rispondenza alla normativa comunitaria e ai principi della Convenzione di New York.

L'Osservatorio nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari sociali e ora presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, predispone, ogni

due anni, il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti dell'infanzia e la relazione sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti.

Il Centro di documentazione raccoglie la normativa, i dati e le pubblicazioni scientifiche; realizza la mappa aggiornata annualmente dei servizi e delle risorse destinati all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale; analizza le condizioni dell'infanzia; predispone, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti e del rapporto previsto dall'articolo 44 della Convenzione di New York; formula proposte per la elaborazione di progetti-pilota; promuove la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche; raccoglie e pubblica regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e pubblicazioni che interessano il mondo minorile.

Non si dimentichi che altri settori strettamente inerenti alla tutela dei diritti dell'infanzia sono disciplinati da altre fonti normative e i relativi compiti amministrativi o giurisdizionali sono disciplinati da altri centri amministrativi (come in materia di adozioni, di tutela dei minori stranieri, eccetera).

In realtà, gran parte delle attribuzioni che lo Stato dovrebbe esercitare rimangono inevase o comunque non sufficientemente determinate, tenuto conto della frammentarietà delle competenze dislocate fra i diversi organi previsti dalla legislazione statale.

Il completamento di questa normativa di carattere nazionale conduce all'istituzione nel nostro Paese di una Autorità garante nazionale dei diritti dell'infanzia che sia allo stesso tempo dotata di piena autonomia e indipendenza di fronte al potere politico e in genere alle organizzazioni di governo e dei necessari poteri di intervento in tutte le sedi nelle quali la tutela dei diritti dell'infanzia possa essere efficacemente esercitata.

Al fine del completamento del quadro legislativo, occorre individuare i principi costituzionali operanti nella materia, se-

gnatamente in ordine al riparto di competenze fra Stato e regioni, alla luce delle rilevanti modifiche apportate al testo della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Anzitutto si deve tenere presente che la materia della tutela dei diritti dell'infanzia, come anche altre materie concernenti i diritti civili e sociali, presenta una duplicità di aspetti a seconda che si guardi alla tutela dei diritti del bambino come persona, segnatamente sul versante civile e penale, ovvero alle politiche sociali — concernenti la sanità, la scuola l'assistenza, lo sport, il tempo libero, la formazione in genere, eccetera — che coinvolgono fortemente la gioventù e quindi i bambini e gli adolescenti nell'ambito della vita sociale. Anzi, possiamo dire che essi, in queste politiche, sono più fortemente coinvolti rispetto alle altre categorie, proprio per la loro naturale debolezza, per essere più esposti ai rischi sociali, per aver bisogno, nella crescita, di maggior sostegno da parte delle strutture pubbliche.

Sul punto si deve sottolineare che le politiche sociali nel vigente assetto costituzionale sono principalmente di competenza delle regioni sul piano legislativo (articolo 117 della Costituzione) e degli enti locali, comuni e province, sul piano amministrativo (articolo 118 della Costituzione). Tra esse, solo nella scuola, la competenza statale rimane forte ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e anche dell'articolo 117 che attribuisce alle regioni solo una competenza di carattere organizzativo, peraltro limitata all'esigenza di garantire l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Mentre tutte le altre politiche sociali, compresa la fondamentale politica sanitaria, risultano ormai attribuite alla competenza regionale e locale.

Allo Stato, tuttavia, resta un'importante attribuzione di potestà legislativa di carattere generale in queste materie, attraverso la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili da garantire su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Attraverso l'esercizio di siffatta

competenza lo Stato ha la capacità di assicurare che in tutti gli ordinamenti regionali i livelli essenziali delle prestazioni siano garantiti a tutti e, segnatamente, alle categorie più deboli quale può essere considerata quella dei minori e degli adolescenti. Ma la gestione delle politiche sociali concernenti anche questa categoria sicuramente resta di competenza del governo regionale e locale.

Viceversa, la tutela dei diritti della persona, e quindi del bambino e dell'adolescente come persona, è riservata alla competenza statale in quanto essa è fondamentalmente attratta nelle materie di cui alla lettera l) del secondo comma, dell'articolo 117, della Costituzione (ordinamento civile, penale, processuale) e, d'altra parte, strettamente connessa con l'ordine pubblico e la sicurezza e fortemente implicata dai rapporti internazionali dello Stato. Possiamo quindi affermare che la tutela dei diritti dei minori, intesi in senso stretto come diritti civili e come tutela penale e processuale degli stessi, sia di stretta competenza della legislazione dello Stato. Mentre la connessione di questa materia con quella delle politiche sociali, è data dalla determinazione con legge dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio.

Ne consegue che l'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza con competenze ben delimitate in questo ambito, rientra sicuramente nella competenza legislativa statale. Anzi è un impegno specifico dello Stato, sulla base delle convenzioni internazionali sottoscritte.

Il mutato quadro istituzionale, conseguente alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione rende inoltre auspicabile che siano riordinate — eventualmente attraverso una delega al Governo — le competenze degli organismi istituiti dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451, con particolare riferimento all'Osservatorio nazionale per l'infanzia, tra i cui compiti principali vi è la predisposizione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei soggetti in età

evolutiva, che deve evidentemente essere armonizzato con le ampliate competenze delle regioni. Tale riordino andrebbe attuato secondo un attento criterio di distinzione tra compiti di politica attiva, di competenza del Governo stesso e delle regioni, e compiti di tutela dei diritti dei minori, di competenza dell'istituendo Garante.

Ma la tutela dei diritti del bambino come persona nell'ordinamento civile, penale e processuale è fortemente connessa con la materia dei diritti sociali del bambino e delle politiche sociali che questi diritti sono chiamati ad esaudire; pertanto, il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza dovrà agire in stretta collaborazione con gli organismi regionali e con gli stessi governi regionali e locali, chiamati a programmare e gestire le politiche sociali.

La proposta di legge che si presenta contiene una compiuta disciplina legislativa sul Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Tale disciplina troverà successiva attuazione in atti regolamentari del Governo e dello stesso Garante, segnatamente in ordine all'organizzazione degli uffici e alla provvista di personale.

L'articolo 1 prevede l'istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza come autorità amministrativa indipendente a carattere nazionale. In quanto tale, il Garante non è soggetto ad alcun potere di direttiva e di controllo da parte del Governo.

L'ambito funzionale del Garante è strettamente connesso all'attuazione dei principi stabiliti dalla Convenzione di New York del 1989.

Vengono fatte salve naturalmente le competenze dell'autorità di Governo nonché delle regioni e degli enti locali nelle politiche sociali di sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza, in virtù del principio della netta distinzione tra tutela dei diritti di competenza del Garante, oltre che ovviamente dell'autorità giudiziaria, e responsabilità in ordine alle politiche sociali, connesse alla tutela dei diritti dell'infanzia, che restano di competenza delle autorità politiche.

Al Governo è altresì conservata la competenza in ordine alla predisposizione del rapporto previsto dalla Convenzione di New York. Sul rapporto, tuttavia, il Garante si esprime con proprio parere.

L'articolo 2 prevede i requisiti soggettivi del Garante e le modalità della sua nomina.

Il Garante è autorità monocratica, la cui nomina, secondo lo schema in uso per altre autorità indipendenti, è affidata all'intesa tra i due Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

I requisiti soggettivi sono quelli di assoluta indipendenza e di comprovata competenza, richiesti normalmente ai titolari delle autorità amministrative indipendenti. Così come al Garante viene estesa la disciplina delle incompatibilità propria di dette autorità. Il mandato del Garante dura sette anni e non può essere riconfermato. Prescrizione questa, che rafforza, com'è noto, le garanzie di indipendenza dell'organo.

L'articolo 3 concerne l'organizzazione degli uffici del Garante. Di essi possono far parte i dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche collocati fuori ruolo, il cui contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Garante. Ma al Garante è altresì attribuito un proprio contingente di personale con apposito ruolo istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di una pianta organica che non può eccedere le cinquanta unità. È altresì prevista la possibilità di assunzione di personale con contratto a tempo determinato in numero limitato a dieci unità.

L'organizzazione degli uffici, nonché la disciplina del personale e quella della contabilità e del bilancio sono oggetto di regolamenti del Garante nell'ambito della propria autonomia normativa (sul punto, vedi anche l'articolo 13).

L'articolo 4 disciplina i rapporti del Garante con gli organismi regionali, nonché con quelli europei e internazionali operanti nelle medesime materie.

Alcune regioni italiane hanno costituito organismi, variamente strutturati, preposti alla tutela dell'infanzia che, in alcuni casi esercitano compiti e funzioni omogenei rispetto a quelli del Garante. Il Garante nazionale deve operare in stretta collaborazione con questi organismi regionali. A tale fine è istituita una Conferenza nazionale che si riunisce periodicamente come organo generale di consultazione e di indirizzo.

La norma disciplina altresì i rapporti internazionali del Garante. Com'è noto, la tutela dei diritti dell'infanzia è questione di rilievo internazionale, come confermato dalle numerose convenzioni internazionali in materia, di cui si è detto. Il Garante italiano opera nell'ambito di un tessuto di rapporti internazionali, in sede europea e in ambito extraeuropeo, nonché con le organizzazioni non governative. Rapporti di stretta collaborazione devono essere instaurati con l'UNICEF, in quanto organizzazione dell'ONU preposta alla tutela dei diritti dell'infanzia.

L'articolo 5 disciplina i rapporti tra il Garante e gli organi operanti in base alla legislazione vigente nel settore delle adozioni internazionali e della tutela dei minori stranieri.

L'articolo 6 prevede che il Garante possa avvalersi del Centro nazionale di documentazione previsto dalla legge n. 451 del 1997, nonché di tutti gli organismi pubblici di ricerca e documentazione del settore statistico, economico e sociale, al fine della migliore conoscenza del proprio settore di competenza.

L'articolo 7 prevede l'articolazione territoriale degli uffici del Garante, su base provinciale. Concretamente, tale articolazione organizzativa sarà disciplinata con regolamenti del Garante (vedi anche l'articolo 13). Gli uffici provinciali potranno avvalersi, come supporti logistici, degli uffici periferici dello Stato, e segnatamente degli uffici territoriali del Governo, sulla base di intese con le amministrazioni di competenza.

All'articolo 8 sono previsti i poteri di indagine del Garante. L'ufficio provinciale del Garante, anche sulla base di segnala-

zioni degli uffici territoriali del Governo, trasmette al Garante ogni notizia rilevata sul territorio di pertinenza relativa a situazioni di maltrattamento e di disagio dei minori in ambito familiare, scolastico, lavorativo, o comunque lesive dei diritti dei minori. Il Garante può altresì richiedere informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori, ad organismi, enti e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000. Il Garante ha altresì il potere di ordinare, attraverso gli uffici territoriali del Governo o anche attraverso i propri funzionari, specifiche indagini o ispezioni con riferimento a situazioni lesive dei diritti dei minori. In tale attività il Garante può avvalersi della collaborazione di strutture e di servizi sociali a carattere regionale o locale. Nell'esercizio di dette funzioni, i funzionari del Garante si qualificano come pubblici ufficiali e sono vincolati al segreto d'ufficio.

L'articolo 9 prevede il potere di intervento in giudizio del Garante, anche attraverso gli uffici provinciali di cui all'articolo 7.

Il Garante può promuovere azioni giudiziarie, sia in sede civile, sia in sede penale, sia in sede amministrativa, a tutela dei minori. Il Garante può altresì chiedere al giudice, nel caso in cui i genitori non siano in grado di tutelare i diritti e gli interessi del figlio minore, ovvero esista un grave conflitto tra il minore e gli esercenti la potestà, la nomina di un curatore speciale che possa agire in giudizio a tutela dei diritti e degli interessi dei minori. Su tale richiesta il giudice decide entro un mese.

Il Garante sollecita il pubblico ministero, qualora la persona offesa sia un minore d'età, ai sensi dell'articolo 121 del codice penale, la richiesta di nomina del curatore speciale per la querela.

Il parere del Garante è necessario sui provvedimenti dell'autorità giudiziaria che dispongano l'allontanamento dei minori dalla propria famiglia. Questi provvedimenti, infatti, presentano aspetti di particolare delicatezza perché vanno ad incidere nella sfera affettiva più intima dei minori. Appare perciò opportuno filtrare

l'iniziativa dell'autorità giudiziaria con una valutazione affidata al Garante orientata su elementi di carattere personale e familiare.

È previsto altresì che i minori possano rivolgersi direttamente al Garante, anche attraverso gli uffici provinciali, per segnalare situazioni di disagio e chiederne l'intervento. Il contatto diretto tra i minori e il Garante, sulla base delle esperienze straniere, mira a garantire una migliore e più incisiva tutela dei minori stessi, le cui segnalazioni rimangono strettamente riservate.

L'articolo 10 prevede che il Garante rilasci una autorizzazione preventiva per l'impiego di persone di minore età nella pubblicità, nello sport professionistico, negli spettacoli pubblici cinematografici e teatrali, negli spettacoli televisivi e nelle trasmissioni televisive di intrattenimento, nei casi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 365 del 1994. Tale disposizione ha il fine di garantire il minore da ogni possibile sfruttamento della sua immagine nel settore dello spettacolo.

L'articolo 11 attribuisce al Garante funzioni consultive con riferimento ai progetti di legge e agli schemi di atti normativi del Governo concernenti il settore di competenza; nonché funzioni di sollecitazione e di impulso per l'adozione di iniziative, anche legislative, relative alla tutela dei diritti dei minori.

L'articolo 12 prevede un elenco di funzioni residuali che il Garante può svolgere, quali la vigilanza sull'attuazione delle convenzioni internazionali e sull'applicazione della normativa europea e nazionale in materia di tutela dei diritti dei minori; il coordinamento dei soggetti operanti nel campo della tutela dei diritti dei minori; la promozione e il coordinamento della funzione di mediazione familiare; l'istituzione e la gestione di una linea telefonica gratuita per i minori; il ricorso alla Corte europea per i diritti dell'uomo e al Comitato per i diritti del fanciullo dell'ONU; la collaborazione all'organizzazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia;

l'intervento nei procedimenti amministrativi ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Il Garante è l'organo nazionale al quale affidare, ai sensi dell'articolo 12 della citata Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, le funzioni stabilite dalla medesima convenzione previste a tutela dei diritti del minore.

Presso il Garante è costituito un elenco dei soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di abuso sessuale e di sfruttamento sessuale di cui alla legge n. 269 del 1998, nonché di quelli allontanati dalle famiglie, anche con provvedimento provvisorio, per i medesimi reati. Tale elenco è costantemente aggiornato su segnalazione dell'autorità giudiziaria e l'accesso ad esso viene disciplinato con apposito regolamento, previsto dall'articolo 13, adottato dal Garante, sentito il parere vincolante del Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 13 attribuisce al Garante potestà regolamentare nelle materie di propria competenza, nonché per la disciplina della propria organizzazione interna ed esterna, dei procedimenti di autorizzazione di propria competenza, dell'accesso all'elenco di cui all'articolo 12, della promozione della funzione di mediazione familiare e delle modalità di intervento in giudizio.

L'articolo 14 stabilisce che il Garante può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inottemperanza alle proprie richieste di informazioni o di controllo e di inosservanza dei propri provvedimenti, o nel caso in cui i documenti e le informazioni acquisiti non siano veritieri. È prevista una misura minima e massima della sanzione.

L'articolo 15 prevede la copertura finanziaria della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza).

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti dei minori, è istituito il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato « Garante », con sede in Roma.

2. Il Garante sovrintende al rispetto dei diritti dei minori come definiti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, in ambito familiare e sociale, sui luoghi di lavoro, nella scuola e in ogni manifestazione della vita di relazione, mediante l'esercizio dei poteri stabiliti dalla presente legge.

3. Il Garante esercita le funzioni e i compiti di cui alla presente legge in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

4. Il Garante riferisce alla Commissione parlamentare per l'infanzia sull'attività svolta con una relazione annuale.

5. Restano ferme le competenze del Governo, nonché delle regioni e degli enti locali, anche ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, nelle politiche attive di sostegno all'infanzia e nell'adozione dei provvedimenti volti a tale fine.

6. Resta di competenza del Governo la predisposizione del rapporto previsto dall'articolo 44 della Convenzione di cui al comma 2. Il rapporto è predisposto sulla base della relazione annuale di cui al comma 4, nonché di specifiche indicazioni che il Garante intende rivolgere a tale fine. Il rapporto è sottoposto al parere del Garante.

7. Restano ferme le competenze dell'autorità giudiziaria stabilite dalla legge.

ART. 2.

(Requisiti, incompatibilità e indennità).

1. Il Garante è organo monocratico nominato con determinazione adottata di intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Il Garante è scelto tra persone di notoria indipendenza che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo nell'ambito della tutela dei diritti dei minori.

3. L'ufficio del Garante è incompatibile con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, professione, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva, ovvero con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dell'infanzia. Il Garante, per tutto il periodo del mandato, non può svolgere attività politiche.

4. Il Garante, se dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata del mandato e non può conseguire promozioni se non per anzianità.

5. Il Garante è nominato per sette anni e non può essere confermato.

6. Al Garante è riconosciuta un'indennità di carica pari al 90 per cento di quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.

ART. 3.

(Disposizioni sul personale e finanziarie).

1. Al Garante sono assegnati dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Garante, entro tre mesi dalla proposta stessa.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dal Garante. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le cinquanta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

3. Il Garante non può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero superiore a dieci unità. Il Garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.

4. Il Garante delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, nonché quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, secondo i criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative del Garante.

5. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico del bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

ART. 4.

(Rapporti con gli organismi regionali, con l'Unione europea e con gli organismi non istituzionali).

1. Il Garante e gli organismi regionali competenti in materia di tutela dell'infanzia, ove istituiti, cooperano in spirito di leale collaborazione.

2. Al fine di cui al comma 1 è istituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia presieduta dal Garante e composta dai garanti regionali

dell'infanzia, comunque denominati. La Conferenza si riunisce periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, su convocazione del Garante anche a seguito di richiesta di almeno tre garanti regionali. La Conferenza è organo consultivo e di indirizzo. Il Garante riferisce alla Conferenza sulle principali azioni svolte nel periodo di riferimento e sulle principali iniziative che intende intraprendere nel periodo successivo, con l'obiettivo di coordinarle con quelle svolte in sede regionale. La Conferenza definisce le azioni di reciproco interesse delle diverse regioni in materia di tutela dell'infanzia

3. Il Garante, in quanto autorità nazionale competente per la tutela dei diritti dei minori, intrattiene con gli organi dell'Unione europea e con l'apposito organo eventualmente istituito, i rapporti previsti dalla normativa dell'Unione, anche al fine del coordinamento delle azioni di tutela dei diritti dei minori, nonché dello scambio di informazioni e di ogni necessario supporto tra i Paesi membri dell'Unione.

4. Il Garante ha costanti rapporti di consultazione e di collaborazione con l'UNICEF nonché con le associazioni e con le organizzazioni non governative operanti nel campo della tutela e della promozione dei diritti dei minori.

ART. 5.

(Rapporti con la Commissione per le adozioni internazionali e con il Comitato per i minori stranieri).

1. Il Garante può chiedere informazioni e documenti alla Commissione per le adozioni internazionali prevista dall'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e al Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al fine di verificare l'effettività della tutela dei diritti dei minori.

ART. 6.

(Rapporti con il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e con gli organismi pubblici di ricerca).

1. Il Garante può avvalersi del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e degli organismi pubblici di ricerca statistica, economica, e sociale e può chiedere ad essi specifiche indagini, ricerche e informazioni nelle materie di competenza.

ART. 7.

(Articolazione territoriale del Garante).

1. In ciascuna provincia è costituito l'ufficio provinciale del Garante. L'ufficio può avvalersi, sulla base di intese tra il Garante e i Ministeri competenti, del supporto logistico degli uffici periferici dello Stato.

ART. 8.

(Poteri di indagine).

1. L'ufficio provinciale del Garante, anche sulla base di segnalazioni degli uffici territoriali del Governo, trasmette al Garante ogni notizia rilevata sul territorio di pertinenza, comunque pervenuta, che riguardi situazioni di maltrattamento e di disagio dei minori in ambito familiare, scolastico, lavorativo, o comunque lesive dei diritti dei minori.

2. Il Garante può chiedere a pubbliche amministrazioni, organismi, enti, servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, o persone, di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori.

3. Il Garante può ordinare che, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, ovvero attraverso propri funzionari, siano effettuate, con riferimento a determinate situazioni, specifiche indagini o ispezioni,

anche servendosi della collaborazione di strutture e di servizi sociali a carattere regionale e locale.

4. I funzionari del Garante nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali e sono vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 9.

(Intervento in giudizio).

1. Il Garante, anche attraverso gli uffici provinciali di cui all'articolo 7:

a) interviene in giudizio e promuove azioni giudiziarie in sede civile, penale o amministrativa a tutela dei minori;

b) chiede al giudice, qualora i genitori non siano in grado di tutelare i diritti e gli interessi del figlio minore ovvero esista un grave conflitto tra il minore stesso e gli esercenti la potestà, la nomina di un curatore speciale che, in rappresentanza del minore, possa promuovere o partecipare al giudizio davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa a tutela dei diritti e degli interessi del minore. Il giudice decide entro un mese dalla richiesta;

c) sollecita al pubblico ministero, nei casi previsti dall'articolo 121 del codice penale, la richiesta di nomina del curatore speciale per la querela, ai sensi dall'articolo 338 del codice di procedura penale.

2. Sui provvedimenti dell'autorità giudiziaria che dispongono l'allontanamento dei minori dalla propria famiglia, deve essere sentito previamente il parere del Garante, fatte salve le situazioni di grande urgenza. Tale parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla richiesta.

3. I minori possono rivolgersi direttamente al Garante, anche attraverso gli uffici provinciali, per segnalare situazioni di disagio e chiedere l'intervento del Garante stesso. Tali segnalazioni devono restare riservate.

ART. 10.

*(Tutela dei minori
nel settore dello spettacolo).*

1. Il Garante, attraverso gli uffici provinciali di cui all'articolo 7 della presente legge, rilascia l'autorizzazione preventiva nei casi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365, per l'impiego di persone di minore età nella pubblicità, nello sport professionistico, negli spettacoli pubblici cinematografici e teatrali, negli spettacoli televisivi e nelle trasmissioni televisive di intrattenimento. L'autorizzazione è rilasciata nel più breve tempo possibile, comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta.

ART. 11.

*(Funzioni consultive, di sollecitazione
e di impulso).*

1. Il Garante esprime parere in ordine ai progetti di legge, nonché agli schemi di atti normativi del Governo che concernono il settore di propria competenza.

2. Il parere di cui al comma 1 deve essere espresso entro un mese dalla richiesta; decorso tale termine, si procede anche in assenza del parere.

3. Il Garante può proporre al Governo l'adozione di iniziative, anche legislative, relative alla tutela dei diritti dei minori.

ART. 12.

(Altre funzioni).

1. Il Garante:

a) vigila sull'attuazione delle convenzioni internazionali e sulla piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di tutela dei diritti dei minori;

b) coordina lo svolgimento delle attività riguardanti il perseguimento delle

finalità di cui all'articolo 1, al fine di omogeneizzare l'azione degli organismi coinvolti e di rafforzarne l'efficacia, anche mediante la stipula di protocolli di intesa con i Ministeri, con gli enti pubblici nazionali e locali, con gli ordini professionali, con l'UNICEF e con le associazioni e le organizzazioni non governative, operanti nel campo della tutela dei diritti dei minori;

c) in qualità di organo nazionale previsto dall'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, esercita le funzioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 12;

d) promuove e coordina l'esercizio della funzione di mediazione familiare nelle diverse realtà territoriali, anche mediante la formazione di operatori tecnicamente preparati;

e) istituisce e gestisce una apposita linea telefonica gratuita, sempre operante, accessibile ai minori e a coloro che intendano denunciare qualsiasi violazione dei diritti dei medesimi minori;

f) promuove iniziative per la diffusione della conoscenza dei diritti dei minori;

g) ricorre alla Corte europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo e al Comitato per i diritti del fanciullo dell'ONU al fine di segnalare ogni violazione dei diritti dei minori;

h) collabora all'organizzazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con la Commissione parlamentare per l'infanzia;

i) interviene nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prende visione degli atti del procedimento, presenta memorie scritte o documenti ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge n. 241 del 1990, e impugna, ove lo ritenga necessario, gli atti

amministrativi, qualora sussistano fattori di rischio o di danno per i minori.

2. Il Garante collabora con la Presidenza del Consiglio dei ministri nei compiti di coordinamento in materia di prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale previsti dall'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269. È istituito presso il Garante, ed è costantemente aggiornato su segnalazione dell'autorità giudiziaria, un elenco dei soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per i reati previsti dalla citata legge n. 269 del 1998 e dei soggetti allontanati dalle famiglie, anche con provvedimento provvisorio, per i medesimi reati.

ART. 13.

(Potestà regolamentare).

1. Il Garante ha potestà regolamentare nelle materie di propria competenza.

2. In particolare, il Garante, con proprio regolamento, disciplina:

a) l'organizzazione dei propri uffici centrali e periferici, le sfere di competenza dei propri funzionari, nonché la contabilità e il bilancio;

b) il funzionamento della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia di cui all'articolo 4, comma 2, e i rapporti di collaborazione con i garanti regionali per l'infanzia;

c) i procedimenti autorizzatori di propria competenza, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) le modalità per l'esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi di propria pertinenza ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

e) l'accesso all'elenco di cui all'articolo 12, comma 2; tale regolamento viene adottato sentito il parere vincolante del Garante per la protezione dei dati personali;

f) la promozione della funzione di mediazione familiare e gli strumenti per la formazione degli operatori del settore;

g) le modalità di intervento in giudizio di cui all'articolo 9.

ART. 14.

(Sanzioni).

1. Il Garante, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza alle proprie richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, irroga sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, non inferiori a 100 euro e non superiori a 10.000 euro.

ART. 15.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito nella misura massima di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Per gli anni successivi al 2005, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,52

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0049460